



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747
www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it

ORDINANZA N. 02/2018

Tariffe del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Porto Empedocle

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle,

- VISTA:** la concessione provvisoria n. 01/2018 rep. Atti n. 24/2018 rilasciata ai sensi dell'art. 10 del R.C.N. in data 16 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, nelle more dell'individuazione del nuovo concessionario a seguito di apposita procedura concorsuale;
- VISTA** la Concessione n. 01/2007 del 16/01/2017 e gli atti suppletivi n. 13/2011 del 22/12/2011, n. 06/2012 del 14/02/2012 e n. 13/2014 del 28/10/2014 relative al servizio di rimorchio nel porto e rada di Porto Empedocle con scadenza 31/12/2017;
- VISTA:** la circolare n. 12883 del 05/05/2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (*Procedure per la selezione del concessionario del servizio di rimorchio*) che sospende l'iter per la selezione del concessionario del servizio di rimorchio;
- VISTA:** la documentata istanza in data 29/11/2017 della "Compagnia Trasporti Petrolio" s.r.l., con sede in Via Principe di Belmonte 55 - Palermo, società concessionaria del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Porto Empedocle, intesa ad ottenere una revisione delle tariffe del servizio di rimorchio pari al + 28,72%;
- VISTA:** la circolare n. DEM3/1589 del 17/06/2003 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (*Criteri e meccanismi di formulazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale*), che prevede una verifica biennale per la determinazione delle tariffe relative al servizio di rimorchio portuale;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 75/2015 del 29/12/2015 "*Tariffe del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Porto Empedocle*";
- VISTO:** l'art. 14.1-bis della Legge 28/01/1994 n. 84 (*Riordino della legislazione in materia portuale*);
- ESPLETATA:** la prevista istruttoria, intesa a verificare l'effettivo stato dei profitti, delle perdite e dei costi d'esercizio dell'impresa concessionaria come risultanti dalla documentazione prodotta dalla "Compagnia Trasporti Petrolio" S.r.l.: scheda tipo formula adeguamento tariffario; bilancio al 31/12/2016.; numero di prestazioni per gli anni 2015 e 2016 suddivise per ogni scaglione di stazza previsto dalla tariffa in vigore;
- VISTI:** i pareri favorevoli all'incremento tariffario pari al 28,72%, pervenuti dalle seguenti associazioni di categoria interpellate con nota n. 25005 del 05/12/2017 di questo Comando: nota s.n. del 15/12/2017 della *Confederazione Italiana Armatori* (Confitarma); nota prot. n. 2342/17 del 15/12/2017 della *Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori* (Assorimorchiatori); nota n. 066/2017 del 13/12/2017 dall'Unione Piloti; nota n. 992/2017 del 06/12/2017 dell'ASSOPORTI;

- VISTA:** l'intesa pervenuta con nota n. 11425/17 del 21/12/2017 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale di Palermo interpellata con nota n. 25005 del 05/12/2017 di questo Comando;
- CONSIDERATO:** che le altre associazioni di categoria interpellate non hanno fatto pervenire il proprio parere;
- CONSIDERATO** altresì che la presenza di un rimorchiatore portuale è condizione imprescindibile ai fini della sicurezza della navigazione e portuale e il normale svolgimento dei traffici commerciali, in quanto questo sorgitore è interessato da traffico di navi passeggeri, e che con Ord. N. 19/98 del 5 maggio 1998, tutte le unità navali oltre 4000 GT hanno l'obbligo di avvalersi del rimorchiatore per l'ingresso e l'uscita dal porto,
- RITENUTO:** necessario disciplinare le tariffe del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Porto Empedocle per l'anno 2018 a modifica della citata Ordinanza n. 75/2015 del 29/12/2015, nella misura del +28,72% al fine di garantire senza soluzione di continuità il servizio di rimorchio in questo porto;
- VISTA:** la *Convenzione Internazionale di Londra sulla stazzatura delle navi mercantili* del 23/06/1969 (TONNAGE 1969), ratificata con L. 22/10/1973 n. 958;
- VISTO:** l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività*), che recita: "A far data dal 01/01/2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici";
- VISTO:** il *Regolamento speciale per il servizio di rimorchio nel porto di P. Empedocle*, approvato con D.M. del 07/02/1980;
- VISTI:** gli art. 17, 101-102 del R.D. 30/03/1942 (*Codice della Navigazione*) e gli art. 59, 499, 524, 542 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (*Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*);

RENDE NOTO:

che le tariffe del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Porto Empedocle sono incrementate in misura pari al **28,72%**;

ORDINA:

Art. 1 (Tariffa base)

- 1.1** La tariffa base per ogni rimorchiatore impiegato nel porto e nella rada di Porto Empedocle, per la durata di un'ora a partire dall'inizio della prestazione, è determinata come segue:

TONNELLAGGIO (GT)	TARIFFA BASE
FINO A 1.000	214,54 €
DA 1.001 A 1.500	278,79 €
DA 1.501 A 3.000	471,60 €
DA 3.001 A 4.000	878,95 €
DA 4.001 A 6.000	1.350,58 €
OLTRE 6.000	117,21 € OGNI 1.000 GT, IN AGGIUNTA ALLA TARIFFA BASE DI 1.350,58 €

Art. 2 (Orario di lavoro)

- 2.1 L'orario di lavoro inizia alle ore 8.00 e termina alle ore 17.00 di ogni giorno feriale dal lunedì al venerdì, ed è comprensivo del periodo di un'ora per la fruizione del pasto.
- 2.2 Qualora il rimorchiatore sia impiegato oltre la prima ora, per ogni ora (o frazione di ora) successiva alla prima sarà dovuto un compenso pari al 75% della tariffa base
- 2.3 Sulla tariffa base e sull'importo complessivo derivante dall'applicazione della variante percentuale di cui al precedente comma sono applicate le seguenti maggiorazioni:
 - 2.3.1 50% per le prestazioni rese in orario diurno (dalle ore 8.00 alle ore 17.00) dei giorni di sabato e festivi o in orario notturno (dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del mattino successivo) dei giorni feriali;
 - 2.3.2 100% per le prestazioni rese in orario notturno (dalle ore 17.00 alle ore 8.00 del mattino successivo) dei giorni di sabato e festivi.
- 2.4 Ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al precedente comma fa fede l'orario di inizio della prestazione.
- 2.5 Quando la prestazione è resa a cavallo di due orari di lavoro per i quali si applicano tariffe diverse, la tariffa da applicare è quella prevista per l'orario in cui ha inizio la prestazione.
- 2.6 Le varianti percentuali di cui al presente articolo, nonché ai seguenti art. 3 e 5, possono essere applicate anche cumulativamente, ma sempre sulla tariffa base corrispondente per ciascuna operazione.

Art. 3 (Motrici inattive - Cavi - Mancato impiego del rimorchiatore)

- 3.1 Per il servizio a navi con motrici inattive la tariffa base è aumentata del 25%.
- 3.2 Qualora le operazioni di rimorchio siano effettuate utilizzando il cavo messo a disposizione dal rimorchiatore, è corrisposta la maggiorazione del 20% sulla tariffa base.
- 3.3 Per il rimorchiatore ordinato, giunto sottobordo e non impiegato a causa della mancata partenza della nave, è corrisposta la tariffa base ridotta del 50%, con un massimo di € 488,81.

Art. 4 (Unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e delle altre pubbliche amministrazioni)

- 4.1 Per i servizi resi alle unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e delle altre pubbliche amministrazioni la tariffa base è ridotta del 50%. Per tali unità il dislocamento si considera ragguagliato alla stazza nel rapporto 5/3.

Art. 5 (Giri di bussola)

- 5.1 Le prestazioni rese per l'effettuazione dei giri di bussola sono compensate, per la prima ora, con la tariffa prevista per le operazioni di rimorchio. Dopo la prima ora la tariffa base è ridotta del 30% computandosi, per ora intera, la frazione finale del periodo di impiego del rimorchiatore che superi i 15 minuti.

Art. 6 (Movimenti da un posto di ormeggio ad un altro)

- 6.1 Per i movimenti delle navi da un posto di ormeggio ad un altro, effettuato esclusivamente in orario di lavoro feriale, la tariffa base è ridotta del 50%, fatta salva comunque la variazione percentuale prevista dagli art. 2 e 3 della presente Ordinanza.

Art. 7 (Assistenza)

- 7.1 Per il servizio di assistenza (esclusi i casi previsti dagli art. 489 e seguenti del Codice della Navigazione) a navi ormeggiate in porto, per ragioni di sicurezza ovvero su ordine impartito dall'Autorità Marittima o a richiesta dei diretti interessati, si applica per ogni ora e frazione di ora la tariffa base di € 293,26.
- 7.2 Alla tariffa di cui al precedente comma si applicano, nei casi previsti, le maggiorazioni di cui all'art. 6 della presente Ordinanza.

Art. 8 (Forniture di energia elettrica o aria compressa)

- 8.1 Per la fornitura di energia elettrica o aria compressa effettuata a navi ormeggiate in porto, la tariffa base per ogni ora o frazione di ora è pari ad € 419,10.
- 8.2 Alla tariffa di cui al precedente comma si applicano, nei casi previsti, le maggiorazioni di cui all'art. 2 della presente Ordinanza.

Art. 9 (Prestazioni non previste)

- 9.1 Le tariffe per prestazioni non previste dalla presente Ordinanza sono concordate tra le parti interessate con l'intervento, se richiesto, dell'Autorità Marittima.

Art. 10 (Soccorso)

- 10.1 Restano salvi ed impregiudicati i diritti derivanti all'impresa concessionaria del servizio di rimorchio per gli interventi prestati ai sensi degli art. 69-70, 106-107, 491-500 del Codice della Navigazione.

Art. 11 (Determinazione della stazza lorda)

- 11.1 Ai fini dell'applicazione della tariffa relativa al servizio di rimorchio, la stazza lorda delle navi deve essere riferita alla "stazza lorda internazionale" (GT), come risultante dal certificato di stazza rilasciato ai sensi della *Convenzione Internazionale di Londra sulla stazzatura delle navi mercantili, con annessi*, del 23/06/1969 (TONNAGE 1969), ratificata con L. 22/10/1973 n. 958.
- 11.2 Per le navi non munite del certificato di stazza le tariffe sono commisurate al valore della "stazza lorda" (GT), ottenuta utilizzando la formula a tal fine predisposta del Registro Italiano Navale (R.I.Na.) e di seguito riportata:

$$G.T. = K1 \times V$$

dove: $K1 = 0,2 + 0,02 \log_{10} V$; $V = 2,832 \text{ VLT}$; VLT = volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale.

- 11.3 Qualora non risulti possibile l'applicazione della formula di cui al precedente comma, a causa della mancanza dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'*International Maritime Organization* (I.M.O.) con la Circolare n. 653/94 che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore a quella ottenibile con la formula predisposta dal R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$G.T. = VE \times A$$

dove: $VE = L \times B \times H$; L = lunghezza in metri risultante dal Certificato Internazionale di Bordo Libero; B = larghezza massima fuori ossatura in metri, così come pubblicata sui registri ove attestata dai documenti di bordo della nave; H = altezza massima attestata dai documenti di bordo della nave; A = V(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

VE	A
Fino a 400	0.58
Fino a 1.000	0.43
Fino a 5.000	0.35
Fino a 10.000	0.34
Fino a 25.000	0.33
Fino a 50.000	0.32
Fino a 100.000	0.31
Fino a 150.000	0.30
Fino a 200.000	0.29
Fino a 250.000 ed oltre	0.28

- 11.4** Per le navi traghetto, il valore della stazza risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dall'applicazione di una delle formule di cui ai punti 11.2 e 11.3 va corretto applicando i seguenti coefficienti:
a) traghetti passeggeri (Passenger RO/RO) = 0,69;
b) traghetti merci (Cargo RO/RO) = 0,85.
- 11.5** L'appartenenza dei traghetti all'uno od all'altro tipo descritto al comma precedente risulta dal Certificato di Classe oltre che dai libri/registri degli Enti di Classifica.

Art. 12 (Fatture)

- 12.1** Le fatture ritenute dagli armatori non conformi alla presente Ordinanza possono essere sottoposte a visto di congruità di questa Autorità Marittima.

Art. 13 (Deroghe)

- 13.1** Gli importi della tariffa base e dei compensi fissi, indicati nella presente Ordinanza, possono essere soggetti a deroghe nella misura e con le modalità stabilite in appositi accordi che possono essere stipulati tra le associazioni armatoriali di rilevanza nazionale e le associazioni di categoria dei Rimorchiatori.

Art. 14 (Riduzione della tariffa)

- 14.1** Tutte le navi che usufruiscono del servizio di rimorchio per più di 70 volte nell'arco dello stesso anno hanno diritto ad ottenere dall'impresa concessionaria del servizio di rimorchio una riduzione della tariffa pari al 30%.

Art. 15 (Norme sanzionatorie)

- 15.1** I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
- 15.1.1** art. 1164, 1173, 1174 del *Codice della Navigazione*;
- 15.1.2** art. 336-360, 650, 651, 658-660, 673 del *Codice Penale*;

- 15.2 I trasgressori sono responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Art. 16 (Norme finali)

- 16.1 La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del 01/01/2018, previa:
- 16.1.1 pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;
 - 16.1.2 affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".
- 16.2 La diffusione della presente Ordinanza è altresì assicurata mediante inoltre a:
- 16.2.1 Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online e per i profili di interesse;
 - 16.2.2 altre pubbliche amministrazioni interessate, per i profili d'interesse;
 - 16.2.3 mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione;
 - 16.2.4 "Compagnia Trasporti Petrolio" s.r.l., cui è fatto obbligo di esporla in luogo visibile e di renderla disponibile al proprio personale ed agli operatori interessati;
 - 16.2.5 operatori marittimi e portuali interessati;
 - 16.2.6 associazioni nazionali di categoria.
- 16.3 La precedente Ordinanza n. 75/2015 del 29/12/2015 di questo Comando, citata in premessa, è abrogata a partire dall'entrata in vigore della presente Ordinanza.
- 16.4 Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle,

16/01/2018

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Filippo Maria PARISI

[Firma]